



COMUNE DI BISUSCHIO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 4 - Gestione del servizio
- Art. 5 - Responsabile del servizio
- Art. 6 - Oggetto del canone
- Art. 7 - Soggetto passivo

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 8 - Domanda di concessione
- Art. 9 - Deposito cauzionale
- Art. 10 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 11 - Conclusione del procedimento
- Art. 12 - Obblighi del concessionario
- Art. 13 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
- Art. 14 - Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni
- Art. 15 - Rinuncia alla concessione
- Art. 16 - Decadenza della concessione
- Art. 17 - Sospensione delle concessioni
- Art. 18 - Subingresso nella concessione
- Art. 19 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 20 - Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 21 - Osservanza delle norme del Codice della Strada.
- Art. 22 - Rimborsi
- Art. 23 - Limiti alle occupazioni stradali

CAPO III - VERSAMENTO DEL CANONE

- Art. 24 - Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti
- Art. 25 - Pagamenti a rate - Importi minimi

CAPO IV - PASSI CARRABILI

- Art. 26 - Passi carrabili - Non applicazione

CAPO V - TARIFFE

- Art. 27 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 28 - Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 29 - Maggiorazioni e detrazioni dal canone

CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 30 - Agevolazioni
Art. 31 - Esenzioni

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

Art. 32 - Disciplina dei controlli - Privacy
Art. 33 - Contenzioso

CAPO VIII - SANZIONI - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 34 - Occupazioni abusive
Art. 35 - Sanzioni
Art. 36 - Riscossione coattiva

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 37 - Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi.
Art. 38 - Concessioni in atto

CAPO X - NORME FINALI

Art. 39 - Norme abrogate
Art. 40 - Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 41 - Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 42 - Rinvio dinamico

ALLEGATI

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2000, in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- "occupazione": la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;

- "occupazioni permanenti": sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- "occupazioni temporanee": sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

- "suolo pubblico" o "spazio pubblico": le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

- "canone": il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- "concessione": l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;

- "occupazione continuativa": per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;

- "occupazione non continuativa": per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;

b) la determinazione delle tariffe;

c) il pagamento del canone;

d) le agevolazioni;

e) l'accertamento e le sanzioni;

f) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Per le occupazioni temporanee, il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è il responsabile del servizio di polizia municipale mentre per le occupazioni permanenti il responsabile del servizio è il responsabile dell'ufficio tributi.

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

ART. 6 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Appartengono al demanio comunale i beni indicati come tali dal codice civile e dalle altre leggi;

3. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale i beni indicati come tali dal codice civile e dalle altre leggi;

4. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

5. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

6. Per quanto non specificato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97.

ART. 7 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 6, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio dell'occupazione, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta su apposito stampato predisposto dal comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

5. In caso di mancanza di dati nella domanda, il responsabile del servizio competente, provvede alla richiesta degli stessi all'interessato, qualora questi non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, ne sarà disposta l'archiviazione.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, determinato in base a quanto disposto dalla disciplina tecnica generale delle manomissioni di suolo pubblico e per la posa di cavi, tubazioni o manufatti in sottosuolo.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il termine per la conclusione del procedimento con il rilascio dell'atto di concessione è di 15 giorni dalla richiesta di autorizzazione. L'occupazione non può avere inizio prima del rilascio della relativa autorizzazione. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi significativi della concessione di cui all'art. 8;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dai seguenti artt. 12 e 13 del presente regolamento.

4. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 11 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio tributi, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;

b) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;

d) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

f) versamento del canone alle scadenze previste.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi e non pregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 14 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il responsabile del servizio ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi, nonché allo svincolo ed alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale prestatato, da effettuarsi successivamente all'eventuale sgombero del bene occupato.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 15 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale di cui all'art. 10.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10 sarà disposto solo dopo avere accertato la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei termini indicati dalla concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 14.

ART. 17 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai

concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 14.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

ART. 18 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione intenda trasferire a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato a comunicare al Comune l'avvenuto trasferimento, allo scopo di subentrare d'ufficio nella concessione rilasciata all'originario beneficiario.

3. Il subentro decorre dalla data dell'avvenuta comunicazione e comporta l'automatica voltura dei rapporti, anche di carattere patrimoniale, sussistenti tra Comune e originario concessionario relativi al provvedimento concessorio originariamente rilasciato.

Art. 19 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

Art. 20 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 21 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:

- al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.

2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

Art. 22 - RIMBORSI

1. *Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento calcolati per il numero dei giorni.*

2. Non si procede al rimborso per importi inferiori a € 10,33.

3. Tutti gli atti relativi ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio.

Art. 23 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata e protetta ai fini antinfortunistici per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO III - VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 24 - MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati eseguono i versamenti tramite il conto corrente postale n. 15879216 intestato alla Tesoreria del Comune di Bisuschio;

2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti ed alle occupazioni temporanee ricorrenti, dovranno essere versati nei termini seguenti:

- a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
- b) per gli anni successivi entro il mese di aprile.

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.

4. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

Art. 25 - PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Qualora, per le occupazioni permanenti, escluse quelle di cui all'art. 37, ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo del canone superi € 516,46, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del 1° mese del trimestre). In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata, pena la decadenza della concessione.

2. Non è dovuto il pagamento del canone qualora di importo inferiore a € 3,00.

CAPO IV - PASSI CARRABILI

Art. 26 - PASSI CARRABILI - NON APPLICAZIONE

1. In ogni caso il canone non è dovuto per l'occupazione di suolo pubblico relativo a passi carrabili.

CAPO V - TARIFFE

Art. 27 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono classificate in n. 2 categorie delimitate come dall'allegata tabella A.

Art. 28 - TARIFFE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Le occupazioni permanenti e temporanee sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare non oltre il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

3. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Art. 29 – MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI DAL CANONE

1. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.

2. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, così come modificato dalla legge 23/12/99, n. 488, l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 30 - AGEVOLAZIONI

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:

- a) del 50 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- b) dell' 80 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, culturali;
- c) del 50 per cento, per occupazioni temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
- d) della quota prevista dalle leggi dello spettacolo viaggiante in vigore al momento dell'applicazione della tariffa;
- e) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di durata superiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente (settimanale, quindicinale, ecc.);
- f) del 20% per le occupazioni temporanee, di durata superiore a quindici giorni;

g) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Art. 31 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- i) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;
- l) le occupazioni realizzate dalle associazioni senza fini di lucro con sede nel territorio comunale.

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

Art. 32 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI - PRIVACY

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi *legali da calcolarsi per il numero dei giorni*.

2. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.

3. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui *al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003* e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 33 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VIII - SANZIONI - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 34 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 35, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 35 - SANZIONI

1. Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma 1, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.

Art. 36 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910, N. 639, o con ruolo coattivo.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 37 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento di un canone, determinato forfetariamente ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, così come modificato dalla legge 23.12.99 n. 488, commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, che per i Comuni fino a 20.000 abitanti è fissata in € 0,77 per utenza.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al Comune per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo non può essere inferiore a € 516,45.

3. Gli importi di cui al comma 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 38 - CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 39 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 40 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 41 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali

Art. 43 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

TABELLA A

Delimitazione del territorio comunale in zone classificate in n. 2 categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

CATEGORIA 1

DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	DENOMINAZIONE
Via	Alfieri
Via	Bonvicini (da Via Mascagni a cappelletta votiva)
Piazza	della Chiesa (Bisuschio)
Piazza	della Chiesa (Pogliana)
Via	Correnti
Via	D'Annunzio
Via	Foscolo
Via	Garibaldi
Via	Moro
Parco	2 Giugno
Via	Pascoli
Parcheeggio	Piazza Chiesa (Bisuschio)
Parcheeggio	Ex eca
Parcheeggio	Via Mazzini
Parcheeggio	Via Pascoli
Parcheeggio	Scuole Via Foscolo
Parcheeggio	Ferrovie dello Stato
Parcheeggio	Via Settembrini
Viale	Rimembranze
Via	Ronchetti
Via	Rosselli
Via	Tasso (da Via Mazzini a incrocio Via Rosselli - da incrocio Via Foscolo a confine Arcisate)
Marciapiede	Via Gioberti
Marciapiede	Via Mazzini
Marciapiede	Via Martinelli
Marciapiede	Via Moro
Marciapiede	Via Repubblica
Marciapiede	Via Settembrini
Marciapiede	Via Roma
Marciapiede	Parte nuova della bretella di collegamento tra Via Repubblica e Via Martinelli
Via	ai Monti
Via	Bertini (da Via Grossi fino al ponte Poaggia)
Via	Bianchi
Via	Bizzozzero
Via	Cattaneo
Via	Dante
Via	Giusti
Via	Isonzo
Via	Lazzaretto
Via	Leopardi
Via	Machiavelli
Via	Martinelli (tratto dimesso tra Via Repubblica e bretella)
Via	Mascagni
Via	Mozzoni
Via	Pellico
Via	Piave

Via	Porta (da Via Mazzini a cortile civ. 66, escluse laterali)
Via	Praga
Via	Settembrini
Via	Valazza
Via	Verga (da Via Mazzini fino al civico 7)
Via	Virgilio (da Via Martinelli a Via Ronchetti)

La suddivisione che precede trova applicazione sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi ad esso soprastanti e sottostanti.

CATEGORIA 2

DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	DENOMINAZIONE
Via	D'Azeglio
Via	De Amicis
Via	Fogazzaro
Via	Fontanella
Via	Gariboldi
Via	Giacosa
Via	Petrarca
Via	Porta (laterali e parte non inclusa nella Categoria 1)
Via	Dei Romani (da Via Martinelli al civ. 3)
Via	Toscanini
Via	Verdi
Via	Volta

La suddivisione che precede trova applicazione sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi ad esso sovrastanti e sottostanti.

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2007, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 04.04.2007, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il 14.04.2007 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bisuschio, 18.04.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Francesco Tramontana